

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: le novità della legge di bilancio 2017 e chiarimenti su questioni emerse in sede di prima applicazione

Credito d'imposta ricerca e sviluppo, arrivano nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Con la [circolare n. 13/E di oggi \(27 aprile 2017\)](#), elaborata d'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, l'Agenzia fornisce istruzioni alle imprese che intendono usufruire dell'incentivo, alla luce delle modifiche introdotte, al fine di potenziare lo strumento, con l'ultima [Legge di bilancio](#). Tra le novità, che si applicano da quest'anno, viene concesso un anno in più per effettuare gli investimenti, viene innalzato da 5 a 20 milioni di euro l'importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare mentre l'aliquota aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili. E ancora: entrano nella platea dei beneficiari anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore. Si tratta di novità significative, che hanno un impatto sul calcolo dell'incentivo: a questo proposito, il documento di prassi fornisce istruzioni sulla determinazione dell'agevolazione, spiega con esempi come effettuare il calcolo sia con riferimento ai primi due periodi d'imposta (2015 e 2016), sia ai successivi (dal 2017 al 2020) e risponde ad alcuni quesiti specifici.

Un anno in più per gli investimenti agevolati

Si allunga di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all'agevolazione: per effetto delle modifiche apportate dalla [Legge di bilancio 2017](#), i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare possono avvalersi dell'agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020. Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare possono beneficiare dell'agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.

Quadruplica il tetto massimo annuale

Sale da 5 a 20 milioni di euro l'importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, fermo restando il fatto che le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a 30mila euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione. Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell'importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo. Nessuna novità, invece, con riguardo al momento in cui far valere il credito d'imposta: potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività di R&S.

L'aliquota sale e diventa unica

Più impulso all'incentivo con la nuova aliquota unica, più alta rispetto a quella fissata precedentemente. Prima delle modifiche apportate dalla [Legge di bilancio](#), infatti,

l'aliquota ordinaria del credito di imposta era fissata al 25% e saliva al 50% in relazione alla quota dell'eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il *"personale altamente qualificato"* impiegato nell'attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca *extra muros*. Alla luce dell'ultimo intervento normativo, invece, la misura dell'aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata al 50% per tutti i costi ammissibili. Una novità che semplifica anche il meccanismo di calcolo dell'agevolazione.

Ammesse al credito le attività di ricerca e sviluppo svolte per committenti esteri

Più ampi i confini della ricerca agevolabile: rientra anche l'attività di R&S svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere. Per effetto di questa modifica il soggetto commissionario residente che *"esegue attività di ricerca e sviluppo"* per conto di committenti non residenti viene quindi equiparato, ai fini dell'agevolazione, al soggetto residente che *"effettua investimenti"* in attività di ricerca e sviluppo. Anche questa novità trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e quindi, nella maggior parte dei casi, da quest'anno.

Semplificazioni per le spese del personale impiegato in R&S

Via la distinzione tra *"personale altamente qualificato"* e *"personale non altamente qualificato"*. Con la modifica apportata dalla [Legge di bilancio 2017](#), a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), non occorre più suddividere il costo sostenuto per il *"personale altamente qualificato"* e quello sostenuto per il personale *"tecnico"* non in possesso del titolo di studio richiesto. Le spese sostenute per quest'ultima categoria di lavoratori erano già state ammesse

al beneficio in via interpretativa ([circolare n. 5/E del 2016](#)). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2017)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 E del 27 aprile 2017](#), con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Modifiche alla disciplina introdotte dai commi 15 e 16 dell'art. 1 della [L. 11/12/2016, n. 232 \(Legge di bilancio 2017\)](#)– Chiarimenti su questioni emerse in sede di applicazione del credito di imposta